AUMENTO DEL RUOLO ORGANICO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA

Art. 8

Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche

I posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie. Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente destinati a tale sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, sino a che il numero dei posti scoperto non scende al di sotto del predetto valore, con oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

Versione in vigore dal 27 marzo 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura
Estremi	Legge 13 febbraio 2001, n. 48
Capo	II — Piante organiche flessibili distrettuali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-ruolo-organico-e-disciplina-dell-accesso-in-magistratura/art-8-valutazione-dei-servizi-prestati-dai-magistrati-della-pianta-organica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it